

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 14966/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 14966 del 2018, proposto da:

Sara Innocenza Gentile, rappresentato e difeso dagli avvocati Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Universita' degli Studi Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Sara Sclavi non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

1) del D.M. del 26 aprile 2018 n. 337 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 18/19 e dei relativi

allegati;

1 bis) del medesimo D.M. n. 326/18 anche nella parte in cui dispone (art. 4) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;

1 ter) del medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica”;

1 quater) dell'allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che “il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”;

2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 26 aprile 2018 n. 337, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”.

5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2018/2019 pubblicata sul sito [www.university.it](http://www.university.it), in data 2 ottobre 2018, nella quale parte

ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 337/18, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 11, 20, 26, 27 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva;

11) del D.M. 337/2018, con specifico riferimento alla parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

14) del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 524 nella parte in cui limita a soli 9779 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 523 nella parte in cui limita a soli 1.096 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;

15) del decreto ministeriale n. 326/2018 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Pisa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente, gli Avv.ti M. Bonetti e S. Delia e per le Amministrazioni resistenti, l'Avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli;

Considerato che le censure di parte ricorrente vertono sulla dedotta irragionevolezza (ed assenza di motivazione) della scelta del MIUR esternata nei seguenti termini: “per la domanda 15 è stata considerata corretta solamente la risposta C. Per la domanda 33 sono state considerate corrette le risposte A e B”:

Ritenuto che, stanti gli effetti che l’eventuale giudizio di fondatezza di tali censure avrebbe sull’intera graduatoria, debbano essere forniti dal Ministero resistente puntuali chiarimenti sull’ambiguità e/o incongruenza dei due quesiti in discussione e sulle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione alla predetta determinazione, anziché alla neutralizzazione degli stessi quesiti (come accaduto in analoghi casi in passato);

Considerata altresì l’opportunità di acquisire, anche per la decisione cautelare, ulteriori informazioni dall’Amministrazione in merito:

- alle ragioni che hanno indotto a bandire un numero di posti inferiore rispetto all’offerta formativa messa complessivamente a disposizione dagli Atenei italiani;
- all’attuale disponibilità di posti per Veterinaria a.a. 2018/2019 a seguito di rinunce o decadenze;

Ritenuto di assegnare un termine di gg. 40 (quaranta) dalla comunicazione ovvero, se anteriore, notificazione della presente ordinanza, per il deposito della relazione relativa alle informazioni sopra richieste;

Ritenuto, infine, di dover ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che precedono parte ricorrente in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati – incumbente da eseguire nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione onerando l'Amministrazione del deposito della relativa relazione entro il termine sopra assegnato;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione;
- fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente FF

Achille Sinatra, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Vallorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Vincenzo Blanda**

**IL SEGRETARIO**